



ADEMPIMENTI POST SISMICI – VADEMECUM

Di seguito vengono riportate le procedure operative da seguire nei comuni dell'Unione Reno Galliera (Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale), per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la ripresa delle normali attività lavorative. Il presente vademecum è così suddiviso:

- A) procedure per il ripristino dell'agibilità dei locali e delle strutture danneggiate dal sisma;
- B) procedure per l'ottenimento dell'agibilità sismica dei prefabbricati (solo per i comuni di Galliera, Pieve di Cento, San Pietro in Casale);
- C) procedure per la delocalizzazione delle attività produttive;
- D) recapiti e note finali.

A) PROCEDURE PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEI LOCALI E/O DELLO STATO DEI LUOGHI.

Le procedure sotto descritte sono applicabili a tutti gli immobili residenziali e non, ubicati negli 8 comuni della Reno Galliera, soggetti o meno ad ordinanze di inagibilità.

A1) Procedura per svolgere lavori edilizi su parti strutturali o non strutturali che comportano la presentazione di una pratica edilizia:

- a. presentazione della *“Comunicazione di avvio lavori di ripristino, sisma del 20-29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.L. 74/12”* (Mod. RG100); ***tale comunicazione deve essere presentata all'Ufficio Ricostruzione Sismico (U.R.Si.) che ha sede presso l'Unione Reno Galliera;***
- b. presentazione, entro 60 giorni dalla consegna del Mod. RG100, della pratica edilizia idonea al tipo di intervento effettuato (C.I.L., S.C.I.A., P.d.C.) corredata, nel caso di S.C.I.A. e P.d.C., dalla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture; ***la pratica edilizia deve essere consegnata ai SUE per interventi su***



immobili residenziale ed al SUAP per interventi su immobili non residenziali, mentre il deposito del progetto esecutivo deve essere consegnato esclusivamente al SUAP;

- c. a lavori eseguiti, presentazione della comunicazione di fine lavori, con allegato relativo certificato di collaudo statico o attestazione di rispondenza; ***la comunicazione di fine lavori architettonica (mod. RG11) deve essere presentata al SUE, mentre la comunicazione di fine lavori strutturale (Mod. MUR A16_D10) deve essere consegnata al SUAP;***
- d. nel caso di C.I.L. (quindi nel caso di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità), pur non essendo prevista la comunicazione di fine lavori, ***si richiede la presentazione di una perizia che attesti l'avvenuto ripristino dell'agibilità e o dello stato dei luoghi da presentare al SUE per tutti gli immobili, residenziali e non residenziali.***

A2) Interventi di ripristino non soggetti a titoli abilitativi (C.I.L., S.C.I.A., P.d.C.) in adempimento ad ordinanza di inagibilità.

Questa fattispecie si presenta, tipicamente, nei casi in cui l'agibilità si può riottenere a seguito di provvedimenti di pronto intervento realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale, oppure quando per rendere agibile parte dell'edificio è sufficiente interdire l'accesso alle parti non agibili. Infine si possono presentare anche casi di vere e proprie perizie che confutano l'esito di inagibilità effettiva dell'edificio.

Al fine di dimostrare l'assolvimento degli obblighi previsti nell'ordinanza è necessaria la presentazione di una perizia secondo le *"linee guida per la redazione di perizie che asseverano il ripristino della agibilità di immobili / locali dichiarati inagibili a seguito di ordinanza sindacale"* riportate di seguito, ***da inviare ai SUE per tutti gli immobili, residenziali e non residenziali;***

La suddetta perizia deve contenere obbligatoriamente:

1. Scheda AEDES compilata e firmata, per le parti di competenze / pertinenti.
2. Relazione firmata contenente:
 - a. descrizione del tipo di struttura portante dell'immobile (indicando gli elementi portanti verticali ed orizzontali);
 - b. descrizione dettagliata dei controlli effettuati, corredata da un adeguato commento esplicativo dei dati di cui alla scheda AEDES;



- c. documentazione fotografica esplicativa dello stato della struttura (es. assenza di danno, presenza di danno leggero, ...) e degli eventuali interventi adottati;
- d. dichiarazione di assenza di danno strutturale o della eventuale avvenuta risoluzione dei danni rilevati grazie agli interventi implementati (indicando la metodologia eseguita).

Alla perizia, inoltre, deve essere allegata copia dell'ordinanza di inagibilità.

A3) Procedura per svolgere lavori edilizi su parti strutturali che comportano il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ma NON la presentazione di una pratica edilizia:

- a. presentazione della *“Comunicazione di avvio lavori di ripristino, sisma del 20-29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.L. 74/12”* (Mod. RG100); ***tale comunicazione deve essere presentata all’Ufficio Ricostruzione Sismico (U.R.Si.) che ha sede presso l’Unione Reno Galliera;***
- b. presentazione, entro 60 giorni dalla consegna del Mod. RG100, della denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, da ***consegnare esclusivamente al SUAP; alla denuncia di deposito DEVE essere allegata un dichiarazione a firma del tecnico abilitato che attesti la non modifica dell’aspetto architettonico dell’unità oggetto di intervento;***
- c. a lavori eseguiti, presentazione della comunicazione di fine lavori strutturale (Mod. MUR A16_D10), con allegato relativo certificato di collaudo statico o attestazione di rispondenza; ***tale documentazione deve essere consegnata al SUAP.***

B) AGIBILITA' SISMICHE NELLE STRUTTURE PREFABBRICATE¹

Per gli immobili industriali siti nei Comuni di cui allegato 1 del D.L. n. 74 del 06/06/2012 (Galliera, Pieve di Cento, San Pietro in Casale, anche se non hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e/o non sono stati oggetto di ordinanze sindacali di inagibilità) e per le imprese con sede o unità locali al fuori delle aree individuate dal D.L. 74/12 che abbiamo subito danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui all’art. 3, comma 7 del D.L. 74/12 sulla base delle verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità od organismo tecnico preposti alle verifiche e con le caratteristiche di cui alla circolare



**Struttura tecnica competente in materia sismica
UNIONE RENO GALLIERA**



CR.2012.0000002 del 12/06/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato², è necessario porre in atto le procedure previste dall'art. 3, commi 7, 8, 8-bis, 9 e 10 del D.L. 74/2012 che di seguito si riassumono, indicando la modulistica da utilizzare³:

B1) presentazione del mod. RG101 "*Deposito certificato di agibilità sismica provvisorio*" **tale deposito deve essere consegnato al SUAP;**

B2) presentazione, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 74/2012⁴, dei risultati della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (D.M. 14/01/2008 – Cap. 8 "*Costruzioni esistenti*"), qualora l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia NON abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente⁵. Si ricorda, che il livello di sicurezza dovrà essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

B3) nel caso in cui gli esiti della suddetta verifica di sicurezza accertino che la struttura non presenta un livello di sicurezza pari almeno al 60% di quello richiesto per un edificio nuovo, occorre attuare interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di tale livello di sicurezza, da effettuare secondo la seguente scadenza temporale:

- a. entro 4 anni dal 08/12/2012, se la sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
- b. entro 8 anni dal 08/12/2012, se la sicurezza sismica risulta essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

¹ Ai sensi del D.L. 74/2012 come modificato dalla Legge di conversione 122/1202.

² L'agibilità sismica è richiesta per immobili con le seguenti caratteristiche: *strutture caratterizzate dalla mancanza di continuità strutturale e da grandi luci, tipicamente monopiano, quali capannoni industriali in elementi prefabbricati in c.a. e in c.a.p. e/o con coperture in materiali diversi da quelli delle strutture verticali*

³ Sono ESCLUSI dal deposito del certificato di agibilità sismica provvisorio magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, ECCETTO i prefabbricati

⁴ La verifica di sicurezza deve essere fatta entro il 08/12/2012

⁵ Qualora l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia abbia superato il 70% dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico l'adempimento di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 si intende soddisfatto



- c. entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra 4 e 8 per valore del livello di sicurezza (Ls) per cento compresi tra il 30% ed il 50% secondo l'equazione $Ls - 30$.

C) DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Tutte le attività ubicate nei Comuni della Reno Galliera che non possono continuare ad utilizzare l'immobile in cui erano ubicate prima degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a causa di danni conseguenti ai suddetti eventi, possono trasferire temporaneamente o definitivamente la loro attività in locali idonei dotati di tutti i requisiti igienico-sanitari, strutturali, edilizi ed urbanistici ed impiantistici oppure trasferire temporaneamente l'attività in locali non idonei, senza requisiti specifici ed in deroga ai requisiti urbanistici, alle dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle normative vigenti, ma in osservanza delle norme sugli impianti (elettrico, gas, ecc...) e nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro in osservanza delle normative in vigore, ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D.L. n. 74 del 06/06/2012 e dell'Ordinanza n. 3 del 22/06/2012 del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato.

Il trasferimento in locali idonei deve essere comunicato al SUAP utilizzando il mod. RG102 *"Comunicazione di delocalizzazione temporanea o definitiva dell'attività in locali conformi ai requisiti urbanistici ed edilizi"*, mentre quello in locali non idonei è soggetto ad un'autorizzazione da richiedere al SUAP utilizzando RG103 *"Domanda di autorizzazione per la delocalizzazione dell'attività in locali non idonei"*: tale autorizzazione deve essere rilasciata entro 15 giorni, trascorsi i quali, senza un espresso pronunciamento dell'amministrazione competente, la stessa si perfeziona con il silenzio assenso.

D) RECAPITI – MODALITA' DI CONSEGNA DELLE PRATICHE

Le pratiche devono essere consegnate ordinariamente in modalità telematica inviando tutta la documentazione necessaria usando la PEC dell'Unione Reno Galliera per le pratiche da inviare al SUAP e la PEC dei Comuni per quelle da inviare al SUE.

Unione Reno Galliera	unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it
Comune di Argelato	comune.argelato@cert.provincia.bo.it
Comune di Bentivoglio	comune.bentivoglio@cert.provincia.bo.it
Comune di Castello d'Argile	comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it



**Struttura tecnica competente in materia sismica
UNIONE RENO GALLIERA**



Comune di Castel Maggiore	comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it
Comune di Galliera	comune.galliera@cert.provincia.bo.it
Comune di Pieve di Cento	comune.pievedicento@cert.provincia.bo.it
Comune di San Giorgio di Piano	comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it
Comune di San Pietro in Casale	comune.sanpietroincasale@cert.provincia.bo.it

La suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente oppure scansionata con allegata copia del documento d'identità di ogni firmatario.

Tutta la modulistica è reperibile on line (in formato .doc e/o .pdf) direttamente dal nostro sito www.renogalliera.it – “Modulistica e normativa SUAP-SUE” – “Adempimenti post sisma”